

posta sospensiva formale, onde nel caso metterla a partito.

SALANDRA. Io desidererei che fosse sospesa, ma se il Governo e la Commissione ritengono necessario che si voti la tribuna, non ne farò una questione.

PRESIDENTE. È una questione che è stata già dibattuta due o tre volte, e mai risolta.

SALANDRA. Bisognerà rimuovere il banco del Governo e quello delle Commissioni, e direi che sarebbe meglio che la Presidenza studiasse tutto il problema anche dal punto di vista tecnico e ce lo ripresentasse tra un mese, o a novembre.

PRESIDENTE. Se si approva il principio, si potrà poi determinare, in seduta segreta o pubblica, il posto in cui la tribuna dovrà essere collocata e altre modalità, ma se il principio rimanesse sospeso, non saprei come fare. Dovrei fare degli studi che potrebbero diventare inutili, se la Camera venisse poi in contrario avviso.

Il Governo è favorevole alla tribuna, onorevole Salandra. Approviamo dunque il principio, salvo a determinare l'ubicazione della tribuna quando saranno fatti gli studi tecnici.

Insiste nella sua proposta sospensiva?

SALANDRA. Non ho fatto una vera proposta sospensiva; in ogni modo osservo che per ora non andrà in attuazione questa disposizione del regolamento.

PRESIDENTE. Andrà in attuazione, perchè avremo le vacanze, e durante questo tempo potremo trovare il posto, spostare i mobili e fare tutti i lavori necessari.

TUMEDEI, *relatore*. È bene intendersi su questo punto. Altrimenti, siccome le norme del regolamento entrano immediatamente in vigore appena approvate (salvo disposizioni in contrario) noi dovremmo da domani far parlare dalla tribuna... che non c'è, gli oratori che volessero parlare in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Va da sè.

Allora se non vi è nessuna proposta in contrario, metto a partito l'articolo 78 nel testo del quale ho già data lettura.

(È approvato).

« Art. 87. — Durante la discussione generale ciascun deputato può presentare un ordine del giorno: quelli presentati dopo la chiusura non potranno essere svolti, ma, se sottoscritti da almeno 15 deputati, saranno posti in votazione. Quelli presentati prima della chiusura e non ancora svolti

potranno esserlo, a chiusura intervenuta, dai relativi proponenti che siano iscritti prima della chiusura stessa, soltanto se siano sottoscritti da almeno 15 deputati e in ogni caso per un tempo non eccedente i 20 minuti.

« Se lo stesso nome si trova scritto sotto vari ordini del giorno, esso verrà agli effetti del comma precedente computato soltanto nel numero dei firmatari della prima proposta presentata. La votazione deve avvenire su tutti gli ordini del giorno non ritirati e non decaduti e l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 87 è in relazione con un uso veramente particolarissimo della nostra Camera; quello cioè di presentare, dopo la chiusura della discussione, degli *ordini del giorno* e di svolgerli. Per mezzo di questo nostro uso particolare avviene di frequente che, non ostante la chiusura della discussione generale, si torna egualmente a discutere con ogni ampiezza in sede di discussione degli ordini del giorno. In sostanza la chiusura riesce così completamente inefficace. Per dare efficacia alla chiusura occorrono alcune norme molto semplici. Anzitutto quella che dopo votata la chiusura, gli ordini del giorno non potranno essere svolti che per venti minuti; il provvedimento relativo è stato già adottato nel 1922...

SALANDRA. Ma non è stato eseguito mai.

TUMEDEI, *relatore*. Noi abbiamo fiducia che la presidenza curerà l'osservanza così di questa come di ogni altra disposizione del regolamento.

La seconda norma che vi proponiamo oggi di introdurre è che l'ordine del giorno non possa essere svolto se non sia sottoscritto da 15 deputati, e che ogni deputato non possa sottoscrivere che un solo ordine del giorno.

Fino al 1922 erasi richiesto che un ordine del giorno per poter essere svolto fosse sottoscritto da trenta deputati; ma siccome non era prescritto che un deputato dovesse firmare un solo ordine del giorno, avveniva che questo appoggio di trenta deputati fosse un appoggio illusorio. A chiunque riusciva nel breve giro di pochi minuti di raccogliere le firme necessarie: perciò appunto nel 1922 parve opportuno di togliere questa cautela.

Ora noi vi proponiamo di fare opera in senso inverso, cioè di ripristinare la condizione dell'appoggio di un certo numero di